

## LA QUESTIONE

***Qual è la natura giuridica delle obbligazioni solidali? È corretto affermare che le obbligazioni solidali sono sempre e solo indivisibili, mentre quelle parziarie divisibili? Le obbligazioni contratte dal condominio nei confronti dei terzi obbligano tutti i condomini in via solidale tra loro? Quando e come opera l'azione di regresso tra coobbligati? Il giudicato favorevole si estende sempre ai coobbligati?***

## L'INTRODUZIONE

Il tema delle obbligazioni solidali ha recentemente impegnato il dibattito giurisprudenziale proprio per la difficoltà di individuare un elemento caratterizzante il vincolo della solidarietà. Ampio spazio verrà quindi dedicato all'analisi delle fonti del rapporto solidale, dell'unicità del vincolo e dell'identità della prestazione. Verrà poi sottoposta a verifica la tesi dottrinale che da sempre depone per la sussistenza di un parallelismo tra solidarietà e indivisibilità della prestazione e tra parziarietà e divisibilità della stessa. Ci si soffermerà poi sui recenti arresti della giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., 9 aprile 2008, n. 9148) che ha osservato come i debiti di denaro gravanti sui condòmini, seppur dedotti all'interno di rapporti obbligatori unitari, siano sempre frazionabili in adempimenti parziari. Dunque si darà ragione dei motivi che hanno portato la giurisprudenza a ravvisare la natura non solidale di tali obbligazioni. Problema di grande attualità involge anche la natura e gli effetti dell'obbligazione solidale risarcitoria negli ultimi arresti della giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., 15 luglio 2009, n. 16503) in tema di solidarietà e rapporto processuale complesso (litisconsorzio). Verrà infine affrontato il tema della solidarietà ex art. 2055 c.c. e delle deroghe ai limiti fissati dall'art. 1306 c.c. (estensibilità degli effetti favorevoli della sentenza a vantaggio di tutti i responsabili solidalmente obbligati).

## LA FATTISPECIE

***Nozione di obbligazione solidale*** Le obbligazioni solidali sono disciplinate dal Codice civile agli artt. 1292 ss. Si caratterizzano per la pluralità di soggetti debitori (solidarietà passiva) o creditori (solidarietà attiva). All'opposto, nella obbligazione sociale ovvero nel caso di persone giuridiche con forma societaria, non si ha obbligazione solidale perché il soggetto è unico (il gruppo complessivamente inteso). Inoltre le obbligazioni solidali presentano la eadem res debita, cioè la medesima prestazione, identica e comune a tutti nonostante vi siano più debitori o più creditori. In verità la solidarietà si ha quando il rapporto obbligatorio è parziario (art. 1314 c.c.), ma la prestazione è indivisibile (per volontà della legge o accordo delle parti o per sua natura). Se, quindi, con un unico atto (ad esempio un unico contratto di appalto) due imprese si obbligano verso la P.A. a fornire disgiuntamente tra loro un'opera e un servizio accessorio, esse si obbligheranno all'esecuzione di una prestazione completamente diversa l'una dell'altra e non si

avrà obbligazione solidale. Se la prestazione non è comune alle parti sopravvive dunque la parziarietà che è la regola generale a presidio di tutti i rapporti suscettibili di valutazione economica (una somma di denaro è infatti comunemente divisibile in singoli pezzi nummari, che potranno essere oggetto di singole prestazioni). Tale principio è stato del resto recentemente ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia dell'8 aprile 2008, n. 9148 in tema di parziarietà dell'obbligo dei singoli condomini di pagare le spese condominiali. Per aversi obbligazione solidale è necessario infine un terzo requisito, ovvero la eadem causa obligandi: l'obbligazione sorgerà dal medesimo fatto giuridico o perlomeno da fatti collegati e connessi tra loro.